

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero	membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione	membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 19.06.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Contratto un mutuo ipotecario cointestato a tasso variabile per l'acquisto di un'abitazione, in data 29 ottobre 2008 i sovvenuti chiedevano la rinegoziazione del finanziamento ai sensi del d. l. n. 93/2008 che veniva accolta con comunicazione del 13 gennaio 2009 ed effetti a far tempo dalla rata successiva a quella in scadenza il 1° gennaio. Con reclamo del 24 ottobre 2011, prodotto per il tramite del proprio legale, contestavano all'intermediario di aver redatto un nuovo piano di ammortamento solo in data 7 gennaio 2011 continuando a percepire i pagamenti secondo l'ammortamento precedente per ben 11 mesi. Contestavano altresì di aver ricevuto reiterati solleciti per asseriti ritardi e differenze maturate sulle rate, invece regolarmente pagate secondo il nuovo piano. Chiedevano perciò di esibire il piano di ammortamento giustificativo delle ulteriori richieste di pagamento; di desistere da qualsiasi segnalazione in SIC; di fornire chiarimenti sul tasso effettivamente applicato; di rimborsare le differenze in eccesso versate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

In sede di riscontro, l'intermediario confermava l'applicazione delle condizioni e dei tassi previsti dal d.l. 93/2008 e precisava che i ritardi nella corresponsione delle rate avevano generato interessi di mora. Comunicava la situazione contabile al 21 novembre 2011, dalla quale risultavano un insoluto per € 331,84 e una rata in scadenza per € 514,74.



Insoddisfatti, il 3 gennaio 2012 i debitori ricorrono (sempre per il tramite del legale) ribadendo i fatti come sopra esposti e richiamando i meccanismi di operatività del d.l. 93/2008, secondo cui la differenza tra quanto dovuto in base all'originario piano di ammortamento e l'importo riveniente dalla rinegoziazione del tasso doveva confluire su un conto finanziamento accessorio da ammortizzare attraverso rate costanti, con allungamento della durata del prestito originario. Eccepiscono l'invio del nuovo piano di ammortamento con notevole ritardo e la richiesta di differenze non dovute sugli importi delle rate rideterminate in base al nuovo piano, imputabili alla cattiva gestione della posizione debitoria.

Chiedono: 1) di dichiarare la responsabilità per il ritardo del nuovo piano di ammortamento; 2) di disporre il rimborso delle differenze versate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010; 3) di ordinare la cancellazione dalle banche dati di informazioni creditizie negative se comunicate; 4) di ordinare la revoca del mandato conferito alle società di recupero dei crediti; 5) di fornire ogni chiarimento in ordine alla natura ed al titolo delle somme richieste. Lamentato il danno riveniente dai disagi subiti, domandano altresì un risarcimento forfettario quantificato in € 10.800,00 oltre a € 1.500,00 per le spese legali sostenute.

Costituitosi, il resistente ribadisce la correttezza del proprio operato per aver provveduto alla riduzione delle rate ex art. 3 d.l. 93/2008. Precisa che le richieste di pagamento di importi difformi dagli importi rinegoziati sarebbero da attribuirsi a voci accessorie, quali interessi su rate scadute e spese per recupero crediti (in aggiunta alla rata fissa rinegoziata di € 596,78). Contesta il ritardo nel pagamento delle rate da parte dei mutuatari, determinativo di una comunicazione di preavviso d'iscrizione in SIC. Conclude per il rigetto del ricorso.

Iscritto il ricorso nei ruoli del 18 aprile 2012, in tale adunanza il Collegio ha deliberato di invitare l'intermediario resistente "a fornire illustrazione e giustificazione dei criteri di ricalcolo della rata; della movimentazione del "conto di finanziamento accessorio"; della imputazione dei singoli pagamenti; degli oneri accessori addebitati", assegnando all'intermediario il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione per provvedere all'adempimento in questione e al ricorrente il termine di ulteriori 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Con nota n. 344106/12 del 18 aprile 2012 la Segreteria Tecnica ha provveduto a notificare il suddetto provvedimento alle parti, non pervenendo successivamente la richiesta documentazione.

DIRITTO

Il Collegio.

- vista la disposizione del vigente regolamento della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sez. VI, par 1) a mente della quale "qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo alla svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4";
- accertato l'inutile decorso del termine assegnato all'intermediario per la produzione della richiesta documentazione:
- considerato che l'adunanza del Collegio è l'ultima utile prima della scadenza del termine finale di sospensione del procedimento;



- accertata l'impossibilità, in assenza di tale essenziale documentazione, di decidere nel merito il ricorso in epigrafe

P. Q. M.

Il Collegio, accertata la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario, dichiara "impossibile una pronuncia sul merito della controversia".

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ENRICO QUADRI